



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione del gas metano: trasformazione della modalità di gestione del servizio da gestione diretta in economia in gestione mediante partecipazione alla società a partecipazione comunale A.S.M. S.p.A., in qualità di società per azioni ad influenza dominante pubblica locale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 44 comma 6 lettera b) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., con contestuale sottoscrizione di aumento di capitale mediante conferimento di beni.

L'anno **duemilauno** addì **diciassette**

del mese di **dicembre** alle ore 19.30

Nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composta dai signori:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. TURELLA SANDRO | - SINDACO |
| 2. BAROZZI SFEFANO | - CONSIGLIERE |
| 3. BERTOLINI ALESSANDRO | - " |
| 4. BIANCHI RENZO | - " |
| 5. CANALI ROBERTA | - " |
| 6. CARRARA ALDO | - " |
| 7. CESCATTI VINICIO | - " |
| 8. CHIZZOLA GIANLUCA | - " |
| 9. CIS LANFRANCO | - " |
| 10. COLETTI GIORGIO | - " |
| 11. FILAGRANA LUCA | - " |
| 12. GURLINI MARIO | - " |
| 13. LONGHI RENZO | - " |
| 14. MERIGHI RENZO | - " |
| 15. NATOLI GIUSEPPE | - " |
| 16. POLI CLAUDIO | - " |
| 17. RADAM SAVERIO | - " |
| 18. REGOLINI ILENIA | - " |
| 19. SARTORI DEBORA | - " |
| 20. ZANFEI LEONARDO | - " |

Assenti i signori: Carrara Aldo, Cescatti Vinicio e Regolini Ilenia.

Assiste il Segretario Comunale - Dott.ssa Moresco Lorenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

COLETTI GIORGIO

Nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. **4** dell'ordine del giorno.

Inviata alla Giunta Provinciale

Il

Prot.

**NON SOGGETTO
A CONTROLLO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Mori gestisce in economia il servizio pubblico di distribuzione del gas metano;
- dal 1986, a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 25 marzo 1985, formalizzata con convenzione n. rep. atti pubblici 148 di data 23 aprile 1986, e di successivi rinnovi, la gestione tecnica e la manutenzione degli impianti sono state realizzate dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Rovereto e dal 1997 in poi da A.S.M. s.p.a.;
- l'attività realizzata riguarda principalmente:
 - a) la manutenzione ordinaria della rete di distribuzione del gas e la relativa assistenza tecnica;
 - b) l'attività di progettazione ed effettuazione di nuovi allacciamenti all'utenza con contestuali brevi estendimenti di rete ed installazione contatori;
- il Comune di Mori non dispone della struttura organizzativa necessaria per svolgere in proprio questo tipo di attività;

Rilevato che:

- il doversi rivolgere ad una ditta esterna per la manutenzione e la gestione di tali impianti, di natura tecnologica e che per loro caratteristica intrinseca hanno destinazione non convertibile, comporta un costo presente nel tempo ed inevitabilmente crescente, ma senza ritorno di tipo economico immediato;
- il tipo di attività esercitata da ditte esterne è semplicemente finalizzata a garantire il normale funzionamento delle strutture;
- questo comporta l'impossibilità di utilizzare le risorse investite nella manutenzione degli impianti, per offrire ulteriori servizi o per migliorare quelli già in essere a favore della collettività;
- il conferimento dei beni permette di convertire il patrimonio comunale da immobilizzazioni materiali ad una partecipazione azionaria che farebbe acquisire una posizione più rilevante al Comune di Mori all'interno della società partecipata, oltre a garantire redditività futura;
- la liberalizzazione del mercato nel settore del gas metano si sta muovendo, come per altri settori dei servizi pubblici, ad esempio le telecomunicazioni, verso la distinzione dei ruoli dei diversi operatori economici che si aggregano e si specializzano nelle diverse attività necessarie per garantire l'erogazione del servizio finale;
- questo consente di beneficiare di un servizio offerto da imprese di grandi dimensioni, snelle, con strutture organizzative e tecnologiche più efficienti ed operanti in regime di concorrenza, con conseguente incremento degli standard qualitativi e contemporanea riduzione dei costi;

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 27 maggio 1997 si stabiliva di aderire, con una partecipazione finanziaria, all'allora costituenda A.S.M. s.p.a. di Rovereto, per la gestione dei servizi pubblici locali per seguenti ragioni:
 - a) *miglioramento degli standard qualitativi dei servizi pubblici erogati sul territorio comunale e contenimento dei costi di esercizio;*
 - b) *miglioramento dell'affidabilità complessiva e della sicurezza del sistema dei servizi comunali con indubbi benefici per i cittadini e gli operatori;*

- c) *perseguimento di ulteriori obiettivi di efficienza e di gestione imprenditoriale dei servizi pubblici comunali nell'interesse dei cittadini;*
- d) *miglioramento della valorizzazione complessiva delle risorse comunali attualmente utilizzate per la gestione dei servizi;*
- con la citata deliberazione si esprimeva la volontà di verificare puntualmente le condizioni per il conferimento di beni comunali e/o diritti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nella costituenda A.S.M. s.p.a. e a tale scopo veniva conferito mandato alla Giunta comunale:
 - a) *di effettuare un'articolata ricognizione del patrimonio comunale per la gestione dei servizi pubblici imprenditoriali, anche ricorrendo a supporti specialistici esterni;*
 - b) *di individuare i criteri e le modalità per il successivo conferimento nella A.S.M. s.p.a. di tali beni comunali;*
 - c) *di richiedere al Presidente del Tribunale di Rovereto la nomina dell'esperto per la valutazione dei beni comunali da conferire, ai sensi dell'art. 2343 del codice civile;*
 - d) *di concordare con l'A.S.M. s.p.a. le modalità e le condizioni di conferimento dei beni comunali nonché gli aspetti contrattuali della gestione dei servizi e di verificare le posizioni del personale comunale attualmente addetto alla gestione dei servizi pubblici, riservandosi in ogni caso qualsiasi decisione in considerazione dei risultati tecnici delle predette verifiche e dell'opportunità politico-amministrativa di ogni determinazione al riguardo;*
- a seguito dell'adozione del sopra citato provvedimento, con deliberazione n. 41 di data 25 luglio 2001, assumente valenza di atto di indirizzo per il servizio pubblico in questione, il Consiglio comunale ha individuato quale modalità di gestione di tale servizio, la forma organizzativa della partecipazione a società per azioni ad influenza dominante pubblica locale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 44 comma 6 lettera b) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., riconoscendo la società di riferimento nella A.S.M. s.p.a. di Rovereto, salvo favorevole valutazione delle condizioni economiche e contrattuali proposte dalla stessa;

Ricordato che:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 prevede, nell'ambito dei servizi di pubblica necessità, fra i quali quello di distribuzione del gas metano, l'obbligo di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza e di assicurare il conseguimento di adeguati livelli di qualità;
- tali principi sono ribaditi e rafforzati dal D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, il cosiddetto decreto Letta;
- l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, istituita con la legge 481/1995, con proprie deliberazioni, ha modificato la struttura tariffaria del servizio, creando un modello di determinazione delle tariffe molto complesso, basato su una serie di variabili connesse alle caratteristiche di ogni singolo ente distributore;
- la determinazione delle tariffe deve far riferimento al bacino di utenza, individuato sulla base dell'ambito territoriale di appartenenza;
- sulla base di tale disposizioni, il Comune di Mori per il passato ha adottato delle riduzioni tariffarie, non originate dal contenimento dei costi o dall'incremento dei proventi, per eliminare il divario fra le tariffe applicate dai comuni limitrofi, ed in particolare il Comune di Rovereto;
- questo tipo di operazione avrebbe caratteristiche e natura diverse se l'Amministrazione potesse realizzare economie di scala, attraverso l'affidamento della gestione del servizio ad una struttura più ampia ed organizzata;

- il nuovo sistema di determinazione delle tariffe ed in generale la liberalizzazione del mercato nel settore del gas metano, comporta che i cosiddetti clienti idonei possano scegliere autonomamente il fornitore a cui rivolgersi, in base alle tariffe e/o ai servizi proposti;
- i clienti idonei sono le persone fisiche e giuridiche che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero ed hanno diritto di accesso al sistema;
- il diritto di accesso è attualmente limitato a determinate categorie, ad esempio i clienti finali con consumo superiore a 200.000 mc/anno, ma a decorrere dal 1 gennaio 2003 tale diritto sarà esteso a tutti i clienti, che saranno conseguentemente automaticamente clienti idonei, in grado di scegliere liberamente il proprio fornitore;
- l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas metano, in attuazione di quanto previsto dalla legge 481/1995, ha emesso delle direttive ed ha determinato dei parametri per l'individuazione di livelli generali di qualità del servizio, da applicarsi fino al 31.12.2002, ai soli esercenti che alimentano un numero di utenti in bassa pressione superiore a 5.000, ma è presumibile che anche il Comune di Mori a breve dovrà dotarsi di una propria carta dei servizi;
- il nuovo sistema tariffario prevede significative riduzioni dei margini commerciali del servizio, nonché diversi adempimenti di difficile applicazione per le gestioni comunali, soprattutto per quanto riguarda il codice di comportamento e le caratteristiche di fornitura;
- la gestione del servizio di distribuzione del gas metano ha carattere imprenditoriale ed economico ed è rilevante ai fini I.V.A.;
- la ratio dell'articolo 44 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., il quale prevede che i comuni nell'ambito dei servizi pubblici distinguano la fase organizzativa e gestionale (funzione di governo) da quella di produzione e gestione dei servizi, è quella di far sì che i comuni gestiscano in proprio la prima fase ed affidino a soggetti esterni la seconda, tranne che per servizi di modeste dimensioni o che per propria caratteristica richiedano la gestione in economia;
- il medesimo articolo 44 al comma 6 lettera b) prevede, fra le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, la costituzione o la partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;

Rilevato che:

- l'analisi della gestione del servizio di distribuzione del gas metano relativa agli ultimi anni evidenzia una continua e crescente difficoltà dell'Amministrazione comunale, dal punto di vista amministrativo, nell'affrontare gli adempimenti imposti dalla vigenti disposizioni normative, in particolare modo sotto il profilo tariffario e fiscale;
- A.S.M. s.p.a. è un soggetto imprenditoriale specificamente preposto alla gestione dei servizi a rete di tipo economico dei Comuni, tra i quali il servizio di distribuzione del gas metano, dotato di apposita struttura organizzativa e che quindi, anche alla luce di precedenti rapporti contrattuali, garantisce professionalità e competenza;
- attualmente risultano non solo confermate, ma rafforzate dalle considerazioni che precedono, le motivazioni che hanno indotto, nel maggio del 1997, l'Amministrazione comunale ad acquisire una partecipazione finanziaria in A.S.M. s.p.a. e ad impegnarsi a valutare puntualmente l'eventuale conferimento di beni per la gestione dei servizi pubblici locali da parte della medesima società;
- tali ragioni rendono ormai indifferibile la dismissione dell'attuale gestione in economia del servizio pubblico in parola e l'opzione per una forma di gestione imprenditoriale, attraverso la trasformazione della modalità di gestione del servizio da gestione diretta in economia in gestione mediante partecipazione a società per azioni ad influenza dominante

pubblica locale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 comma 6 lettera b) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., mediante conferimento dei relativi beni, con contestuale sottoscrizione di aumento di capitale mediante conferimento di beni;

- appare confacente agli interessi pubblici gestire il servizio pubblico in parola mediante partecipazione ad A.S.M. s.p.a., in quanto la stessa si configura quale società partecipata dal Comune di Mori, a prevalente capitale pubblico locale e costituita appositamente ai sensi dell'art. 44 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. per realizzare uno strumento operativo di collaborazione interlocale per la gestione dei servizi pubblici (art. 16 del contratto di programma);
- tale trasformazione della modalità di gestione consentirebbe di seguire le linee evolutive del legislatore in questo settore, superando le difficoltà proprie delle gestioni in economia e decongestionando l'apparato amministrativo comunale, nonché di contenere i costi conseguendo economie di scala, avendo un unico interlocutore per la gestione del sistema dei servizi pubblici a rete in ambito comunale, posto che il servizio di acquedotto e fognatura risulta attualmente già affidato ad A.S.M. s.p.a., e con propria precedente deliberazione di data odierna si è provveduto analogamente in merito al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- tale strategia di gestione pluriservizio perseguita dalla Società anzidetta concorda con le esigenze del Comune in merito alla necessità di vedersi garantita un'ottimizzazione e razionalizzazione di futuri interventi di ristrutturazione, sviluppo e manutenzione delle reti;

Considerato che:

- il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, disciplinante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144, prevede, all'art. 14, che il servizio di distribuzione del gas metano sia affidato dai Comuni a ditte esterne esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni;
- al momento non è chiara l'applicabilità del citato decreto ai Comuni della Regione Trentino Alto Adige, posto che in tal modo si disapplicherebbe di fatto (difformemente da quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 266/1992) la previsione di cui all'articolo 44 comma 6 lettera b), che consente comunque di gestire i servizi pubblici mediante partecipazione ad apposite società per azioni ad influenza dominante pubblica locale;
- il decreto anzidetto prevede comunque all'art. 15 un regime transitorio, che permette agli enti locali di adottare le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni dello stesso decreto entro l'1 gennaio 2003;
- il combinato disposto dei commi 1, 5 e 7 della norma citata consentono di operare tale adeguamento anche mediante la "*trasformazione delle gestioni in società di capitali*" e di proseguire quindi con tali gestioni per tutto il periodo transitorio di cui al successivo comma 7;
- tale impostazione è stata avvalorata con parere di data 14.12.2001 prot. n. 20313/01-RS.99 reso dalla Giunta provinciale in virtù dei poteri di vigilanza e tutela sugli enti locali sanciti dall'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia, per il tramite del Servizio Autonomie Locali.

Dato atto che la norma di cui all'articolo 13 comma 2 lettera f) della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come sostituita dall'articolo 16 comma 3 della L.R. 23.10.1998 n. 10, prevede che il Consiglio comunale deliberi nell'ambito dei servizi pubblici locali, fra l'altro, la scelta delle relative forme gestionali e la costituzione e la partecipazione dei soggetti gestori di cui all'articolo 44;

Dato atto che:

- in seguito all'istanza per nomina di esperto ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, il Presidente del Tribunale di Rovereto ha designato in data 14 agosto 2001 il rag. Mario DorigHELLi di Rovereto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 238 di data 20 novembre 2001, si è provveduto ad affidare formalmente al rag. Mario DorigHELLi di Rovereto l'incarico relativo alla redazione della perizia di stima giurata del patrimonio aziendale del servizio in questione;

Preso atto dei risultati del lavoro peritale di cui alla relazione giurata di stima di data 11 dicembre 2001 a firma del rag. Mario DorigHELLi, dalla quale si evince che il valore dei beni relativi alla rete di distribuzione del gas metano di proprietà del Comune di Mori e oggetto del presente conferimento ai sensi dell'art. 2342 del codice civile è stimato in complessive Lire 4,7 miliardi (importo arrotondato);

Atteso che il valore del corrispettivo che l'A.S.M. s.p.a. verserà al Comune di Mori per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano è determinato come segue:

- Lire 170.000.000.= per l'anno 2002;
- Lire 160.000.000.= per l'anno 2003;
- Lire 140.000.000.= per gli anni successivi al 2003 in vigenza del contratto di cui alla presente deliberazione.

Preso atto che il corrispettivo erogato dall'A.S.M. s.p.a., oltre alla quota parte di ripartizione degli utili distribuiti, consente di poter valutare positivamente l'operazione anche dal punto di vista dell'economicità complessiva per l'Amministrazione comunale, che nel breve periodo si vedrebbe costretta a sopportare gravosi oneri per far fronte alle anzidette disposizioni dell'Autorità.

Visto lo schema di contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Carta dei Servizi adottata dall'A.S.M. s.p.a..

Ribadito che, pertanto, i motivi della trasformazione della modalità di gestione del servizio pubblico relativi alla distribuzione del gas metano da gestione diretta in economia in gestione mediante partecipazione ad A.S.M. S.p.A., in qualità di società per azioni ad influenza dominante pubblica locale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 44 comma 6 lettera b) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., risiedono nelle considerazioni dettagliatamente indicate in premessa, e sintetizzabili nell'impossibilità per il Comune di Mori di continuare una gestione diretta in economia del servizio citato, in funzione degli imprescindibili risultati in termini di efficienza, ottimizzazione della qualità dei servizi per l'utenza e affidabilità del sistema, ottenibili invece attraverso una politica di contenimento dei costi tramite il conseguimento di economie di scala ed una gestione affidata ad unico soggetto gestore che disponga di una struttura adeguatamente dimensionata, professionale e presente capillarmente sul territorio, quale A.S.M. S.p.A..

Ritenuto, conseguentemente a quanto fin qui indicato, di trasformare la modalità di gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano da gestione diretta in economia in gestione mediante partecipazione alla società a partecipazione comunale A.S.M. S.p.A., in qualità di società per azioni ad influenza dominante pubblica locale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 44 comma 6 lettera b) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., con contestuale

sottoscrizione di aumento di capitale mediante conferimento di beni;

Ricordato che l'articolo 76 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 di data 27 dicembre 2000, prevede che:

“Le proposte di deliberazione riguardanti le scelte relative alle forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale sono trasmesse all'organo di revisione almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta del consiglio comunale. La valutazione dell'organo di revisione sugli aspetti economico finanziari della proposta è inviata entro i cinque giorni successivi.”

Dato atto che con nota di data 06.12.2001 prot. 26060 è stata trasmessa la proposta di deliberazione, oggetto del presente provvedimento, al collegio dei revisori dei conti.

Visto il parere favorevole reso dal collegio dei revisori dei conti in data 11.12.2001 prot. n. 26329 in ordine alle valutazioni di natura economica e finanziaria.

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., al fine di consentire il perfezionamento degli atti necessari al fine di rendere operativo il conferimento in dei beni in oggetto e la gestione del servizio tramite partecipazione ad A.S.M. s.p.a. con decorrenza 31 dicembre 2001.

Visti gli artt. 13-51-54 e 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;


Visto il titolo V dello Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dalla dott. Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Ragioneria in data 06.12.2001, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Merighi Renzo, Barozzi Stefano, Cis Lanfranco, Gurlini Mario e Bianchi Renzo), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI TRASFORMARE**, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 31 dicembre 2001, la modalità di gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano da gestione diretta in economia in gestione mediante partecipazione alla società a partecipazione comunale Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A., con sede in Rovereto, in qualità di società per azioni ad influenza dominante pubblica locale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 44 comma 6, lettera b) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., con contestuale sottoscrizione di aumento di capitale mediante conferimento di beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, commi 1, 5 e 7, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, affidando pertanto alla stessa la gestione del servizio pubblico in parola per tutto il periodo massimo transitorio attualmente *ivi* previsto e come risultante anche a seguito di eventuali successive proroghe di legge;
2. **DI APPROVARE** l'aumento della partecipazione azionaria del Comune di Mori nel



capitale dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A., con sede in Rovereto, da effettuarsi mediante il conferimento in proprietà dei beni relativi al settore della distribuzione del gas metano, per un valore complessivo di Lire 4,7 miliardi (importo arrotondato), come risultante dalla relazione giurata di stima di data 11 dicembre 2001 a firma del rag. Mario DorigHELLi, fatti salvi i diversi valori che dovessero emergere da eventuale revisione di stima effettuata ai sensi dell'art. 2343, comma 3, del codice civile;

3. **DI APPROVARE** lo schema di contratto di servizio, composto da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che con la stipulazione del citato contratto di servizio è da intendersi cessata l'attività di gestione in economia del servizio di distribuzione del gas metano da parte del Comune di Mori a decorrere dal 31 dicembre 2001;
5. **DI AUTORIZZARE** i competenti organi e strutture comunali, nei limiti delle proprie competenze legislative e statutarie, a compiere tutti gli atti attuativi della presente deliberazione ed, in particolare, a:
 - sottoscrivere l'aumento di capitale sociale dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A., con sede in Rovereto, a fronte del conferimento in proprietà dei beni del servizio di distribuzione del gas metano;
 - sottoscrivere con l'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A., con sede in Rovereto il contratto di servizio come sopra richiamato;
 - perfezionare ogni eventuale atto integrativo che si rendesse necessario per il buon fine dell'operazione;
6. **DI DARE ATTO** che la sottoscrizione del contratto di servizio avverrà a mezzo atto pubblico rogato dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 47 dello statuto comunale, e con intervento del Responsabile del Servizio Finanziario in rappresentanza del Comune di Mori, sostituito dal Sindaco in caso di assenza, con spese a carico di A.S.M. S.p.A.;
7. **DI PRECISARE** che gli oneri di ammortamento dei mutui in essere rimangono a carico del Comune di Mori, ma che gli stessi risultano interamente coperti da quota parte del corrispettivo di cui all'articolo 5 dello schema di contratto di servizio, approvato al precedente punto n. 3;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in premessa;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Merighi Renzo, Barozzi Stefano, Cis Lanfranco, Gurlini Mario e Bianchi Renzo), espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.-


ML/GM/ga



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Coletti Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Lorenza Moresco




Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo comunale il giorno **18 dicembre 2001** per restarvi giorni dieci consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Lorenza Moresco




Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** il giorno **17 dicembre 2001** ai sensi del 3° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m..

Mori, 18 dicembre 2001



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Lorenza Moresco



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

Approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 67 dd. 17 DIC 2001
IL SEGRETARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO
DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

Oggi, in data

tra

il COMUNE DI MORI, c.f. e P.I., rappresentato da, nato a
....., residente o domiciliato per la carica, giusta di seguito chiamato
brevemente "Comune"

e

l'A.S.M. S.p.a., c.f. e P.I., in persona del proprio Presidente, nato
a, domiciliato per la carica presso la sede sociale di Rovereto, via Manzoni n.
24, di seguito denominata brevemente "Società"

si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune affida all'A.S.M. S.p.a. il servizio pubblico di distribuzione a rete di gas combustibili nell'ambito del proprio territorio comunale, riconoscendo alla stessa il diritto di installare e gestire, nell'ambito territoriale di cui al successivo Articolo 2, gli impianti e le installazioni ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio.

La Società è autorizzata per tutta la durata del contratto a perfezionare accordi con soggetti gestori di servizi analoghi a quello oggetto del contratto stesso, purché ciò non comporti in ogni caso carenze quantitative o qualitative del servizio.

Il Comune potrà inoltre affidare alla Società, che sarà preferita a parità di condizioni rispetto a terzi, l'esecuzione di ogni altra attività o iniziativa, comprese quelle di studio, progettazione e pianificazione che esso intendesse intraprendere o proseguire in settori contigui o connessi a quelli oggetto del servizio, sempre che tale affidamento non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente contratto è stato svolto in precedenza dal Comune di Mori alla quale subentra la Società in tutte le posizioni giuridiche attive e passive sia nei confronti di terzi.

ART. 2 - EFFICACIA TERRITORIALE

Il servizio di cui al precedente Articolo 1 è affidato dal Comune alla Società per l'intero territorio comunale.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA GESTIONE

Nell'espletamento del servizio affidato la Società si obbliga:

- ad assicurare alla clientela il soddisfacimento dei fabbisogni nelle quantità e con la qualità richieste;
- a garantire e rafforzare il più adeguato livello di sicurezza degli impianti e del servizio;
- a conservare, potenziare e realizzare gli impianti necessari per la copertura della domanda del servizio, assicurando opportuni margini di riserva in relazione alla presenza di sistemi connessi di approvvigionamento, diversificando le fonti di approvvigionamento con l'obiettivo di assicurare la continuità di alimentazione del servizio;
- ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere le emissioni inquinanti in conformità alla normativa vigente ed alle esigenze connesse con la funzionalità del servizio;
- a sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta ai clienti per l'uso razionale del servizio.

La Società, tenuto conto dell'ottimizzazione economica della gestione, della qualità e della sicurezza del servizio reso, dell'uso razionale dell'energia e della tutela dell'ambiente, potrà provvedere a sostituire e modificare i vettori energetici utilizzati per lo svolgimento del servizio, nonché i processi ed i sistemi di distribuzione adottati, con altri che risultino in futuro tecnologicamente ed economicamente convenienti.

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta dalla Società, tuttavia quest'ultima potrà sospendere temporaneamente in tutto o in parte lo stesso per necessità di manutenzione straordinaria degli impianti, per ragioni di sicurezza delle reti di distribuzione e delle modalità tecniche di erogazione o altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed alla clientela mediante idonee ed efficaci forme di informazione.

ART. 4 - USO DI AREE PUBBLICHE

Il Comune riconosce alla Società il diritto di uso del sottosuolo, del suolo e del soprassuolo di proprietà del Comune, incluse le aree pubbliche destinate al traffico di superficie del Comune ed ogni altro terreno, costruzione e superficie di proprietà del Comune occorrenti per la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari al servizio di cui al precedente Articolo 1.

Il Comune assume l'impegno di garantire l'esercizio di tale diritto d'uso con l'impegno di:

- costituire diritti d'uso, servitù, superficie comodato, locazione ed altri analoghi atti, negozi o provvedimenti prevedenti vincoli a favore, anche indirettamente, della Società nei confronti dei terzi quando tali vincoli siano imponibili solo o più efficacemente dal Comune, restando tuttavia a carico della Società gli eventuali oneri;
- tutelare i diritti di uso in favore della Società mediante i vincoli di cui sopra o prevedendo idonee riserve e limitazioni in caso di alienazioni a terzi di aree, beni immobili e diritti reali su questi costituiti ovvero in caso di concessioni o attribuzioni a qualsiasi titolo a terzi

di attività direttamente o indirettamente influenti sulla gestione del servizio affidati alla Società, restando tuttavia a carico della Società gli eventuali oneri;

- resistere, nei limiti di legge, a qualsiasi turbativa ed azione di terzi che ledano o contrastino l'esercizio dei diritti d'uso della Società.

Il Comune riconosce alla Società il diritto di installare e mantenere in esercizio nel territorio comunale impianti e reti, adibiti in tutto o in parte ad attività analoghe o funzionalmente connesse a quelle oggetto del servizio affidato, a favore di soggetti posti in territori di altri Comuni.

I diritti di cui sopra sono soggetti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo 507/93, che sarà corrisposta annualmente al Comune per tutte le occupazioni usufruite dalla Società nell'anno precedente.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo per l'affidamento del servizio e per l'espletamento degli impegni di collaborazione posti a carico del Comune dal presente contratto, la Società riconosce al Comune i seguenti importi, calcolati su base annua, prendendo a riferimento l'anno solare:

- Lire 170.000.000.= per l'anno 2002;
- Lire 160.000.000.= per l'anno 2003;
- Lire 140.000.000.= per gli anni successivi al 2003 in vigenza del presente contratto.

Per gli anni successivi al 2004, il corrispettivo di cui sopra sarà aggiornato secondo il coefficiente determinato dall'ISTAT, prendendo a base l'indice del costo delle costruzioni residenziali. La variazione sarà calcolata assumendo a riferimento il valore del mese di dicembre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Il pagamento sarà effettuato annualmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio fiscale della Società.

Nel caso in cui l'applicazione di disposizioni normative intervenute successivamente alla decorrenza iniziale del presente contratto comporti l'assunzione di maggiori oneri economici a carico di una o di entrambe le Parti, le stesse si impegnano a ristabilire l'iniziale equilibrio economico del contratto, mediante accordi aggiuntivi allo stesso, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 15.

ART. 6 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Comune, per quanto di competenza, assiste la Società al fine di facilitare il corretto sviluppo del servizio affidato e, in particolare, si impegna ad informare, documentare e sentire preventivamente la Società in materia di piani urbanistici, relativamente agli aspetti di interdipendenza fra sviluppo urbanistico e gestioni del servizio, in tempo utile affinché quest'ultima possa progettare e realizzare al meglio gli impianti necessari ad assicurare il relativo servizio.

Il Comune si impegna ad inserire nei piani urbanistici adeguate previsioni per mettere a disposizione della Società le aree di proprietà comunale, o di terzi, occorrenti per l'installazione e l'esercizio degli impianti individuati dalla Società per la gestione del servizio.

ART. 7 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE ED ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Nell'esercizio della gestione del servizio affidato, la Società dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza, le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, controllo ed uso razionale dell'energia.

La Società risponde direttamente nei confronti dei terzi per i danni subiti da questi ultimi o dal Comune, qualora assuma la qualifica di terzo, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuita civilmente e penalmente alla Società in relazione all'esercizio ed alla gestione del servizio.

ART. 8 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

La Società, quando esegue interventi ed opere nel sottosuolo e sul suolo pubblici ovvero su immobili ed impianti del Comune, è tenuta a ripristinare il normale stato dei luoghi a propria cura e spese. In difetto parziale o totale, la Società sarà obbligata a corrispondere al Comune le spese da questo sostenute per l'esecuzione dei ripristini omessi.

I lavori di cui sopra sono soggetti alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche disposta dagli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 507/93 che sarà corrisposta annualmente al Comune per tutte le occupazioni usufruite dalla Società nell'anno precedente.

Il Comune comunicherà ed assumerà con congruo anticipo opportune informazioni e prescrizioni presso la Società prima di iniziare, ovvero autorizzare terzi, ad eseguire lavori di ogni natura che possano interessare o coinvolgere in qualsiasi modo gli impianti della Società esistenti o previsti.

ART. 9 - CONTROLLO DI QUALITA'

Al Comune è riservata facoltà di controllare e verificare che i vettori energetici distribuiti e le modalità di gestione del servizio rispondano alle specifiche tecniche indicate dalla Società ai sensi del precedente Articolo 3.

La Società è tenuta a collaborare in ogni modo con il Comune per consentire allo stesso il corretto ed efficace esercizio di tale attività di controllo.

I controlli, effettuabili anche a mezzo di ente specializzato, potranno essere attivati per iniziativa del Comune in giorni ed ore che saranno scelti da quest'ultimo e che dovranno essere comunicati alla Società con un preavviso di almeno 24 ore.

I prelievi effettuati saranno ritenuti validi solo in presenza dei rappresentanti di entrambe le Parti, che dovranno verbalizzare le operazioni ed i relativi risultati.

Le spese per i controlli sono posti integralmente a carico del Comune.

ART. 10 - PREZZI E TARIFFE

La Società è tenuta a praticare tariffe e corrispettivi per il servizio reso alla propria clientela in conformità alle direttive ed alle norme dell'Autorità competente.

Nel caso non sussistano limitazioni di carattere normativo determinate dall'Autorità, la Società potrà procedere autonomamente alla fissazione dei prezzi ed alla formazione delle tariffe, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle vendite, della corretta copertura dei costi e di un adeguato margine di redditività.

La Società si impegna a versare al Comune gli incassi derivanti dalla prima fatturazione relativi al mese di dicembre 2001 da determinarsi in via forefettaria su base mensile.

ART. 11 - CARTA DEI SERVIZI E REGOLAZIONE RAPPORTI CON LA CLIENTELA

I rapporti intercorrenti fra la Società e gli utilizzatori finali dei servizi, oltre che essere disciplinati dal presente contratto, sono regolati dalla "Carta dei Servizi" e dalle condizioni contrattuali di somministrazione alla clientela.

Le prescrizioni contenute nella Carta dei Servizi saranno predisposte dalla Società in accordo con il Comune e potranno essere successivamente modificate consensualmente dalle Parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità alle regole ed agli indirizzi stabiliti dal presente contratto.

La definizione e l'eventuale variazione delle specifiche condizioni contrattuali di somministrazione saranno di competenza della Società, fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto e delle normative applicabili.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI ALLA SCADENZA

L'affidamento del servizio oggetto del contratto, con decorrenza iniziale dal 31 dicembre 2001, avrà durata pari al limite temporale massimo di affidamento stabilito dalle norme di settore, così come risultante anche a seguito di eventuali proroghe di legge.

Al termine finale dell'affidamento, come sopra individuato, e comunque in seguito all'estinzione ed alla liquidazione nonché al fallimento della Società, le opere e gli impianti inerenti la gestione del servizio di distribuzione a rete di gas combustibili in ambito comunale dovranno essere ceduti a titolo oneroso al Comune o al diverso soggetto a cui il Comune affiderà la gestione del medesimo.

Il prezzo di cessione spettante alla Società sarà individuato sulla base dei risultati di stime peritali disposte dalle Parti in applicazione dei criteri previsti dall'art. 24, escluso comunque quanto disposto dalla lettera "c)" di tale articolo, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ove compatibili con la disciplina prevista dal presente contratto, che dovranno tenere conto inderogabilmente del valore di conferimento dei beni in A.S.M. S.p.A., come da perizia di data 11 dicembre 2001 redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., nonché delle attività, delle passività, degli impianti, dei cespiti mobiliari ed immobiliari, inerenti i servizi, oggetto della cessione.

Tale cessione comporterà anche il trasferimento del personale addetto ed impiegato dalla Società per lo svolgimento del servizio.

Nel corso del perfezionamento della cessione dei beni e degli impianti e del pagamento del prezzo di cessione, la Società eserciterà il diritto di ritenzione sugli stessi ed i rapporti fra le Parti continueranno ad essere disciplinati dal presente contratto a tutti gli effetti.

ART. 13 - REVOCA

L'affidamento oggetto del presente contratto potrà essere revocato da parte del Comune per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

In caso di revoca, le opere e gli impianti inerenti la gestione del servizio oggetto del presente contratto dovranno essere ceduti a titolo oneroso al nuovo o diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione del medesimo entro due anni dal provvedimento formale di riaffidamento.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del prezzo di cessione, trasferimento del personale e diritto di ritenzione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12.

Nel prezzo di cessione dovrà essere incluso anche l'indennizzo derivante dal profitto mancante, di cui alla lettera "c)" dell'art. 24 del R.D. 2578/25, che dovrà rappresentare un numero di annualità pari agli anni per i quali sarebbe perdurato l'affidamento del servizio alla Società in assenza della revoca del Comune.

ART. 14 - DECADENZA PER INADEMPIMENTO

La decadenza dall'affidamento del servizio oggetto del presente contratto potrà essere esercitata dal Comune in relazione diretta e subordinata a gravi e qualificati inadempimenti imputabili alla Società nella gestione dello stesso.

Potranno costituire motivi di decadenza i seguenti casi:

- a) fallimento della Società;
- b) dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'azienda della Società inerente il servizio oggetto del presente Contratto, in assenza di espressa autorizzazione del Comune. Ai fini di cui alla presente lettera, per le Società facenti capo al Gruppo societario Trentino Servizi l'autorizzazione verrà concessa con deliberazione della Giunta comunale;
- c) gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e delle norme di legge che regolano il servizio affidato, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione dello stesso.

Con esclusione del caso di cui alla precedente lettera "a)", prima di adottare e comunicare il provvedimento di decadenza, il Comune notificherà alla Società una diffida di contestazione dell'inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione del servizio in conformità al presente contratto.

Una volta disposta dal Comune la decadenza, le opere e gli impianti inerenti la gestione del servizio dovranno essere ceduti a titolo oneroso al Comune ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione del medesimo servizio con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente Articolo 12.

ART. 15 - MODIFICAZIONI CONSENSUALI DEL CONTRATTO

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Le Parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni del presente contratto che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri economici ed i relativi adempimenti per la stipulazione e la registrazione del presente contratto sono posti a carico della Società.

COMUNE DI MORI

ASM S.p.A.